

**COMUNE DI CELLERE**  
*(Provincia di VITERBO)*

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**

**DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

**Approvato con**  
**Delibera del Consiglio**  
**Comunale n. 11**  
**del 08.09.2014**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)**

## **INDICE**

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 AREA EDIFICABILE

Articolo 4 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI

Articolo 5 TERRENI AGRICOLI

Articolo 6 FABBRICATI

Articolo 7 ABITAZIONI PRINCIPALI

Articolo 8 DETRAZIONI D'IMPOSTA

Articolo 9 RIDUZIONI

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 VERSAMENTI

Articolo 13 DICHIARAZIONI

Articolo 14 ACCERTAMENTI

Articolo 15 SANZIONI ED INTERRESSI

Articolo 16 CONTENZIOSO

Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18 RIMBORSI

Articolo 19 IMPORTI MINIMI

Articolo 20 RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Articolo 21 ENTRATA IN VIGORE

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cellere (VT) dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa all'Imposta Municipale Propria, I.MU., istituita dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e disciplinata inoltre dalle disposizioni, di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, dall'articolo 2 del D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito in L. n. 124 del 28 ottobre 2013 e dall'articolo 1 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di aree edificabili, terreni agricoli e fabbricati, siti nel territorio del Comune e descritti all'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## **Articolo 3**

### **AREA EDIFICABILE**

1. Un'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi dello stesso.

2. Sono altresì considerate edificabili:

- a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta che però, in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate, si mostrino idonee ad essere inclusi in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
- b) le aree sulle quali sono in corso costruzione di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art.31, comma 1, lettere c), d) e e), della Legge 5 agosto 1978 n.457;
- c) in genere tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art.5 - bis del Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333 agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art.2 comma a) del D.Lgs.504/1992 e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, che esplicano la loro attività a titolo principale, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

## **Articolo 4**

### **DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio.

2. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione, con specifico provvedimento di Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. I valori stabiliti valgono per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento e valgono anche per gli anni successivi fino a nuova determinazione dei valori stessi.

## **Articolo 5 TERRENO AGRICOLO**

1. Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

## **Articolo 6 FABBRICATO**

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare che è iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato.

## **Articolo 7 ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## **Articolo 8 DETRAZIONI D'IMPOSTA**

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, è prevista una detrazione d'imposta il cui ammontare è determinato in misura pari ad Euro 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'ammontare della detrazione si applica sul totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

## **Articolo 9 RIDUZIONI**

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario.

La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato da parte dell'ufficio tecnico comunale lo stato d'inagibilità o di inabitabilità, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lett. b), l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto: unità immobiliare diroccata, pericolante, fatiscente, non superabile con interventi di manutenzione.

3. Non costituiscono altresì motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica, fognature.

## **Articolo 10 ASSIMILAZIONI**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale un' unica unità immobiliare e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all' A.i.r.e., pensionati a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e a partire dall'anno 2015.

## **Articolo 11 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. Si applicano altresì, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992

3. L'imposta, non si applica:

a) all'abitazione principale e pertinenze della stessa (ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

b) alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ( escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze) :

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

5. L'imposta non è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti, spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

## **Articolo 12 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda, a saldo, con scadenza il 16 dicembre.

2. Al versamento dell'imposta provvede autonomamente ciascun soggetto passivo, il quale è tenuto ad utilizzare il modello F24.

3. Il pagamento deve essere effettuato con un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 13 DICHIARAZIONI**

1. Il contribuente è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione IMU, su apposito modello ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili in tutti quei casi in cui non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastali.

2. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

## **Articolo 14 ACCERTAMENTO**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

## **Articolo 15**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento sull'importo non versato. In materia di ravvedimento si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. L'omissione della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. L'infedele dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

4. Le omissioni o gli errori riguardanti elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele sono punite con una sanzione amministrativa di €. 51,65.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto, e della sanzione.

6. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali maggiorati delle percentuali così stabilite:

#### **interessi e mora**

- Rapido (da 1 a 14 giorni): fino all'1 luglio si paga l'IMU dovuta più multa di **0,2% per ogni giorno in più**.
- Breve (da 15 a 30 giorni): dal 2 al 16 luglio si paga una multa fissa del **3%**.
- Lungo (entro un anno): entro il 17 giugno 2014, sanzione fissa del **3,75%**.
- Oltre l'anno si paga una multa fissa pari al **30%**.
- Alla sanzione bisogna sempre aggiungere il tasso legale di **mora** (2,5% annuo rapportato ai giorni effettivi di ritardo).
- Per effettuare il versamento si utilizza il **modello F24** e si barra la casella "ravv", relativa la ravvedimento operoso.

7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme.

## **Articolo 16 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento d'irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 e succ. mod. ed integ.

2. E' altresì applicato, l'accertamento con adesione sulla base Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e succ. mod. ed integ.

## **Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

## **Articolo 18 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili; a partire dall'1 gennaio 2010, il 2% annuo e l'1% semestrale, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento e la data dell'ordinativo.

## **Articolo 19 IMPORTI MINIMI**

1. Il soggetto passivo non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annualmente dovuto è inferiore o pari ad €. 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, sanzione ed interessi è inferiore a €. 1600.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto, inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **Articolo 20**

### **RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE**

1. I rapporti con il contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Ai sensi della Legge 212/2000, il funzionario responsabile assume idonee iniziative volte a consentire la completa conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti, assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Assume inoltre iniziative volte a garantire che le istruzioni e in genere qualsiasi altra comunicazione siano comprensibili e messi a disposizione del contribuente in tempi utili.
3. Prima di procedere all'invio di atti impositivi, quali avvisi di accertamento, qualora sussistano incertezze, il funzionario responsabile può invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo di 30 giorni. Al contribuente, salvo motivate esigenze dell'Ente, non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dall'Amministrazione comunale o da altre Amministrazioni pubbliche.
4. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale circostanziate e specifiche istanze di interpello riguardanti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni si intende che l'amministrazione comunale concorda con l'interpretazione del contribuente.

## **Articolo 21**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **INDICE**

**Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 ALIQUOTE

Articolo 7 DETRAZIONI

Articolo 8 ASSIMILIAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 9 ESENZIONI

Articolo 10 VERSAMENTI

Articolo 11 DICHIARAZIONE

Articolo 12 ACCERTAMENTO

Articolo 13 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 14 CONTENZIOSO

Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 16 RIMBORSI

Articolo 17 INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISILI

Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cellere (VT) dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Cellere (VT), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **Articolo 3**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è il Comune di Cellere, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 4**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% del tributo complessivamente dovuto. La percentuale dovuta dal detentore è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal detentore a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Articolo 5 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U. di cui all'articolo 13 del D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.
2. Per le aree edificabili e per la determinazione del valore venale si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Comunale sull'I.M.U.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.  
Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al Regolamento Comunale sull'I.M.U.
  - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## **Articolo 6 ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **Articolo 7 DETRAZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI, a favore dell'abitazione principale e relative pertinenze e delle assimilazioni all'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Articolo 8 ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale un' unica unità immobiliare e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'A.i.r.e., pensionati a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e a partire dall'anno 2015.

## **Articolo 9 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. Si applicano altresì, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

## **Articolo 10 VERSAMENTI**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso o la occupazione.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.
3. Per il versamento della TASI, i soggetti passivi sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
4. Il pagamento del tributo è effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente.
5. Il soggetto passivo è tenuto a versare il tributo in due rate, delle quali la prima, in acconto, entro il 16 giugno. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta facoltà del contribuente versare il tributo annualmente dovuto, in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Sono fatte salve scadenze diverse stabilite da normativa prevalente.

## **Articolo 11 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

## **Articolo 12 ACCERTAMENTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

### **Articolo 13** **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento sull'importo non versato. In materia di ravvedimento si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di :
  - a) omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  - b) infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  - c) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione pari ad €. 51,65.
3. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Sulle somme dovute, si applicano gli interessi legali maggiorati delle percentuali così stabilite:

#### **interessi e mora**

- Rapido (da 1 a 14 giorni): fino all' 1 luglio si paga l'IMU dovuta più multa di **0,2% per ogni giorno in più**.
- Breve (da 15 a 30 giorni): dal 2 al 16 luglio si paga una multa fissa del **3%**.
- Lungo (entro un anno): entro il 17 giugno 2014, sanzione fissa del **3,75%**.
- Oltre l'anno si paga una multa fissa pari al **30%**.
- Alla sanzione bisogna sempre aggiungere il tasso legale di **mora** (2,5% annuo rapportato ai giorni effettivi di ritardo).

- Per effettuare il versamento si utilizza il **modello F24** e si barra la casella “*ravv*“, relativa la ravvedimento operoso.

5. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme.

#### **Articolo 14 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e succ. mod. ed integ.

2. E' altresì applicato, l'accertamento con adesione sulla base Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e succ. mod. ed integ.

#### **Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

#### **Articolo 16 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili; a partire dall'1 gennaio 2010, il 2% annuo e l'1% semestrale, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento e la data dell'ordinativo.

#### **Articolo 18**

##### **INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI**

- 1) ORGANI ISTITUZIONALI;
- 2) SEGRETERIA GENERALE;

- 3) GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE;
- 4) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI;
- 5) GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;
- 6) UFFICIO TECNICO;
- 7) ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE;
- 8) ALTRI SERVIZI GENERALI;
  
- 9) POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA;
- 10) URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO;
- 11) TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE;
- 12) VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI.

**Articolo 18**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

### **TITOLO II**

Articolo 6 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

Articolo 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.

Articolo 11 SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

Articolo 12 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

### **TITOLO III**

Articolo 14 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 16 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 17 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 18 CLASSIFICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 19 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 21 RIDUZIONI PER IL RECUPERO

### **TITOLO IV**

Articolo 22 VERSAMENTI

Articolo 23 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 24 POTERI DEL COMUNE

Articolo 25 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Articolo 26 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 27 CONTENZIOSO

Articolo 28 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 29 RIMBORSI

Articolo 30 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Allegato A

## **TITOLO I**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Cellere (VT) dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Cellere (VT), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2**

#### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Si definisce «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani ;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
  - i) i macchinari ed apparecchiature obsoleti;
  - l) i veicoli a motore e simili fuori uso;
  - m) il combustibile derivato dai rifiuti.

### **Articolo 3**

#### **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono considerati rifiuti assimilati agli urbani le sostanze speciali non pericolose provenienti dai locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione:
  1. imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché non contaminate da sostanze pericolose), conferiti con le modalità di cui al Titolo III;
  2. contenitori vuoti (fusti e/o vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili);
  3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane;
  4. cassette;
  5. accoppiati quali: carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
  6. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
  7. paglia e prodotti di paglia;
  8. scarti di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
  9. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli purché non contenenti solventi e/o vernici;
  10. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  11. feltri e tessuti non tessuti;
  12. pelle e similpelle;
  13. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) purché non contenenti componenti pericolosi;
  14. frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati purché non contenenti componenti pericolosi;
  15. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  16. nastri adesivi;

17. cavi e materiale elettrico in genere;
18. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
19. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
20. accessori per l'informatica definiti non pericolosi;

2. Sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari.

3. I rifiuti elencati sotto il precedente comma 1) e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi le 4 T/anno ( 10Kg/mq ovvero 0.1 mc/mq).

#### **Articolo 4**

### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, quali:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i materiali esplosivi in disuso;
- e) i rifiuti agricoli, quali materiali fecali e forestali naturali utilizzati in attività agricole o in impianti per la produzione di energia;
- f) le acque di scarico;
- g) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in impianti di biogas o compostaggio;
- h) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
- i) i rifiuti risultanti dall'attività di ricerca, estrazione, trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- l) i sedimenti provenienti dalle attività di manutenzione dei corsi d'acqua.

#### **Articolo 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di CELLERE, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II**

### **Articolo 6**

## **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Non sono soggette al tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, porticati non chiusi, verande non chiuse;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Sono altresì escluse dall'imposizione, le aree scoperte non operative.
5. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche, esse si considerano predisposte all'uso se dotate di arredamenti, impianti, o attrezzature o se occupati da materiale, e comunque qualora risultino rilasciati da parte degli enti competenti, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, ovvero se risultino allacciati alla fornitura di energia elettrica, o ad altri servizi pubblici a rete.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e/ aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree di uso comune e per i locali ed aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 8**

## **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici di edifici o loro parti adibite esclusivamente al culto, accatastate in categoria E/7;

c) soffitte e ripostigli e simili, limitatamente alla parte di locale di altezza non superiore a m. 1,50;

d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi (quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);

e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

i) per gli impianti di distribuzione del carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio; le aree adibite in via esclusiva all'accesso e uscita dei veicoli dall'area di servizio ( aree di manovra).

2. Le circostanze di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Le circostanze di inidoneità a produrre rifiuti devono essere dichiarate entro i termini previsti dal presente regolamento. Altrimenti i termini decorrono dalla data di presentazione della denuncia .

### **Articolo 9**

#### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

### **Articolo 10**

#### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la superficie imponibile è quella produttiva di

rifiuti urbani (a titolo di esempio, mensa, uffici, bagni, alloggi del custode e simili, magazzini non di produzione diretta, locali destinati alla cessione di prodotti finiti, ecc.).

3. Nel caso in cui la superficie tassabile di cui al comma precedente, sia inferiore al 20% della superficie totale dell'immobile, la TARI è comunque calcolata sul 20% della superficie complessiva della struttura.

4. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti assimilati agli urbani è prevista una riduzione del 30% della superficie complessiva.

5. Sono escluse dalla tassazione, le superficie sulle quali si producono:

b) i rifiuti destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma;

c) i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione;

d) i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi programma.

6. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 3.

7. Per fruire dell'esenzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) presentare la dichiarazione TARI entro i termini stabiliti dal presente regolamento ed indicare nella denuncia, il ramo di attività svolta e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;

b) fornire idonea documentazione comprovante la produzione dei rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc..).

8. L'esenzione di cui ai commi precedenti, non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione, nella denuncia Tari, delle superfici produttive di rifiuti speciali.

9. La documentazione di cui al comma 7, lettera b), deve essere prodotta entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di omessa presentazione, il Comune si riserva di effettuare il conguaglio relativamente a quanto già versato, in occasione della tariffazione successiva.

10. Per l'immobile adibito dalle imprese di costruzioni edili ed affini a locale di deposito è prevista una riduzione forfettaria del 50% della superficie complessiva.

## **Articolo 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Sino alla compiuta attivazione, delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati dell'Agenzia del Territorio, comprensivi della toponomastica e della numerazione civica interna ed esterna del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestable dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle indicate procedure per l'allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune quindi, per gli immobili già denunciati, modificherà d'ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione, nelle forme più idonee, ai contribuenti.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,50 m.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1, è calcolata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

6. Per le aree scoperte, la superficie imponibile è costituita da quella calpestabile ed è determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

7. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **TITOLO III**

#### **Articolo 12**

#### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

6. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

#### **Articolo 13**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

#### **Articolo 14**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

#### **Articolo 15**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Articolo 16**

### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e

documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Nel caso di servizio di volontariato, di attività di studio, di attività lavorativa prestata al di fuori del Comune e nel caso di degenze o ricoveri, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Affinchè il soggetto domiciliato altrove, non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali.

3. Per le utenze domestiche, diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate agli impianti, tenute sfitte e/o a disposizione dal proprietario o possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità CONVENZIONALE PER OGNI 52 MQ DI SUPERFICIE.

4. Per i locali adibiti a civile abitazione e affittati, la tariffa è dovuta dal proprietario se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un nucleo di persone pari a 2.

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di verifica dei dati e/o di accertamento, il dato superiore emergente.

6. Per l'unità abitativa, di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione da un unico soggetto già ivi anagraficamente residente, tenuta a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locata, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità CONVENZIONALE PER OGNI 52 MQ DI SUPERFICIE.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento.

### **Articolo 17**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Articolo 18**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Se per l'esercizio dell'attività economica, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni d'uso:  
- è classificato nella medesima categoria dell'immobile principale, destinato all'attività produttiva, il locale funzionalmente accessorio dell'immobile stesso (a titolo di esempio, il locale adibito alla vendita di prodotti finiti, il locale di deposito, ecc.);

- alla superficie con un'autonoma e distinta utilizzazione, è applicata la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso ( a titolo di esempio, il locale destinato ad ufficio, ecc.).

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività economica, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Articolo 19**

### **TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è applicata in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

## **TITOLO IV**

### **Articolo 20**

#### **RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche :  
la tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

2. Per le utenze non domestiche:

la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal giorno in cui è effettuato l'accertamento da parte del Comune, - o siano presentati idonei documenti comprovanti l'effettiva (al fine di verificare l'effettiva) sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## **Articolo 22 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI può essere effettuato tramite il modello F24 precompilato.

2. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, un apposito avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in rate.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 23 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI ed in particolare:

a) l'inizio occupazione, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti sono tenute a dichiarare le modificazioni nel numero dei componenti della famiglia anagrafica.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione di inizio dell'occupazione o del possesso dei locali e delle aree soggetti a tassazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione.

6. Tale dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la denuncia di variazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.

7. La dichiarazione di cessazione dell'occupazione o del possesso di locali ed aree tassabili, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui è terminata l'occupazione. Tale denuncia deve essere inoltrata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, o dagli eredi, con tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso della TARI, relativa alla restante parte dell'anno, dal giorno in cui si è verificata la fine dell'occupazione, qualora sia dimostrabile, retroattivamente con elementi oggettivi.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la TARI non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e/o aree scoperte ovvero se la TARI è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche, deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e/o aree scoperte;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

10. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e/o aree scoperte;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

11. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, o inviata per via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

## **Articolo 24**

### **POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può:

a) inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati entro 30 giorni dalla notifica;

b) utilizzare dati presentati per altri fini presso altri uffici del Comune, ovvero richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;

c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

d) in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

3. Gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio Tributi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi di:

a) provvedimenti di abitabilità o agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

b) provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali;

c) elenchi forniti dall'ufficio anagrafe, relativi alle nascite, decessi, variazioni di residenza/domicilio della popolazione residente.

d) comunicazione di inizio/fine lavori per ristrutturazione immobili;

e) comunicazioni di cessione fabbricato, nel caso di affitto di civili abitazioni a cittadini stranieri, o affitto di locali commerciali.

4. In caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione della TARI, il Comune chiede al contribuente di fornire ulteriori informazioni occorrenti.

5. Sulla base dei dati e delle notizie acquisiti attraverso le attività di controllo e verifica, il Comune può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo posta, tramite lettera semplice o con raccomandata a/r, dell'avvenuta o imminente iscrizione. La mancata contestazione dell'iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla notifica, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Articolo 25**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui pagamenti eseguiti dal contribuente venga riscontrato, un omesso o un parziale versamento, il Comune invia al contribuente un apposito avviso, notificato a mezzo di raccomandata a/r, comprensivo delle spese di notifica, con il quale si chiede l'assolvimento del pagamento della TARI, entro 60 giorni dalla notifica stessa.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano valide le superfici dichiarate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fino a quando non verranno attivate le procedure per l'allineamento tra i dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e di dati forniti dall'Agenzia del Territorio.

3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Nei casi in cui, dalle verifiche e dai riscontri operati, risulti la mancanza, o l'insufficienza del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la TARI era dovuta, alla notifica di un apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, notificato a mezzo raccomandata a/r, e sottoscritto dal responsabile del tributo.

L'avviso di accertamento, è comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica.

5. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, in base a quanto stabilito dal regolamento comunale sulle entrate.

## **Articolo 26 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento sull'importo non versato.

2. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. In caso di :

a) omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

b) infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

c) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione pari ad €. 51,65.

3. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Per la disciplina degli interessi si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 il quale stabilisce che: "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".

5. Gli interessi disciplinati dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, si applicano ai pagamenti effettuati dopo i 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

## **Articolo 27 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e succ. mod. ed integ.

2. E' altresì applicato, l'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e succ. mod. ed integ..

**Articolo 28**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**Articolo 29**  
**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

In caso di ritardato rimborso l'art. 1 del D.M. 21 maggio 2009, ha modificato il tasso di interesse applicabile, ha, infatti, sancito che: "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1 gennaio 2010".

**Articolo 30**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO A**

Categorie di utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comune con MENO di 5.000 abitanti:

2.01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole(ballo, guida ecc.), luoghi di culto Cinematografi, teatri  
2.04. Esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini senza vendita diretta  
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
05. Stabilimenti balneari  
2.05. Alberghi con ristorazione  
20.06 Alberghi senza ristorazione  
2.07. Carceri, case di cura e di riposo, caserme  
10. Ospedali  
2.08. Agenzie, studi professionali, uffici  
2.09. Banche e istituti di credito  
2.10. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta negozi abbigliamento  
2.11. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti  
16. Banchi di mercato beni durevoli  
17. Barbiere, estetista, parrucchiere  
2.12 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)  
2.13. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  
2.14. Attività industriali con capannoni di produzione  
2.15. Attività artigianali di produzione beni specifici  
2.16 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  
23. Birrerie, hamburgerie, mense  
2.17 Bar, caffè, pasticceria  
2.18. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)  
2.19. Plurilicenze alimentari e miste  
2.20. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio  
28. Ipermercati di generi misti  
29. Banchi di mercato generi alimentari  
2.21. Discoteche, night club